



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 493 del 6 settembre 2022.

“Parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 383/2022, reso nell'adunanza di sezione del 5 luglio 2022, in materia di trattamento economico del direttore sanitario e amministrativo delle Aziende del S.S.R. - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 7 settembre 2021-Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 3, comma 6, rubricato “Organizzazione delle unità sanitarie locali”;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 “Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie”;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante: “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 3, rubricato “Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001: “Recepimento D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 – Modifica deliberazioni n. 363 del 5 luglio 1975 e n. 85 del 29 febbraio 1996 – Trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo delle aziende sanitarie”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 7 settembre 2021: “Trattamento economico del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo delle Aziende del Servizio sanitario regionale – Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 19 novembre 2021: “Avvisi pubblici per la formazione dei nuovi elenchi degli idonei alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario degli Enti e delle Aziende del servizio sanitario della Regione Siciliana – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 18 dicembre 2021: “Avvisi pubblici per la formazione dei nuovi elenchi degli idonei alla nomina a Direttore



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

amministrativo e a Direttore sanitario degli Enti e delle Aziende del servizio sanitario della Regione Siciliana - Integrazione deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 19 novembre 2021”;

VISTA la nota prot. n. 4123 del 6 settembre 2022 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l'apprezzamento da parte della Giunta regionale, il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 383/2022, reso nell'adunanza di sezione del 5 luglio 2022, in materia di trattamento economico del direttore sanitario e amministrativo delle Aziende del Servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare la propria nota prot. n. 4123/2022 e il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accluso alla predetta nota, rappresenta: che, in ordine al trattamento economico complessivo del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle Aziende del S.S.R., la Giunta regionale con la deliberazione n. 348/2021 ha modificato, su proposta dello stesso Assessore regionale per la salute, la deliberazione n. 361/2001 stabilendo che lo stesso “... *non potrà essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, come definito dalla contrattazione integrativa aziendale, rispettivamente, per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa; ai fini del raffronto, per trattamento economico complessivo deve intendersi quello comprensivo della quota integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i.; è fatto obbligo alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale di rinegoziare i contratti in essere e, in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, di procedere alla loro risoluzione unilaterale ai sensi del comma 3-bis dell'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, la cui vigenza è fatta salva dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28.*”; che, in ordine all'applicabilità del dispositivo della predetta deliberazione n. 348/2021, sono emerse talune perplessità, in particolare, con



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

riferimento alla prevista rinegoziazione dei contratti in essere dei direttori sanitari e amministrativi, posto che, essendo i contratti in corso di validità, gli stessi sarebbero modificabili soltanto nelle forme e nei modi disciplinati dal Codice Civile e che, quindi, il Direttore generale dell'Azienda, in ragione della natura privatistica del contratto che interviene tra l'Azienda e il direttore amministrativo o sanitario, non potrebbe unilateralmente risolvere i contratti individuali già sottoscritti in assenza di un accordo sulla proposta di rinegoziazione; che, a seguito delle perplessità evidenziate, è stato chiesto apposito parere al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale, con il parere reso nell'adunanza di sezione del 5 luglio 2022, ha preliminarmente rilevato che l'obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere alla rinegoziazione e alla risoluzione dei contratti di lavoro che superino tetti normativamente determinati, previsto dall'art. 13, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 13/2014, costituisce una misura normativamente legittimata esclusivamente dal fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati per il periodo di applicazione previsto dalla norma e, proprio per tale ragione, il ricorso alla rinegoziazione o all'eventuale risoluzione dei contratti in essere costituiscono strumenti volti a garantire l'effettività delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, per il periodo temporale predeterminato dalle norme medesime, sicché, in mancanza di un ulteriore intervento legislativo, è da escludersi, pertanto, un'ulteriore ultrattività delle disposizioni in parola, tenuto, altresì, conto che la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto medesimo, da inserire nel contratto di lavoro da sottoscrivere con le figure professionali in argomento, così come previsto dall'art. 3-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, è stata demandata alle regioni; che, pertanto, alla luce del predetto autorevole parere, reso nell'adunanza di sezione del 5 luglio 2022, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, si rende necessario modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 7 settembre 2021, cassando la parte in

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

cui prevede l'obbligo per le Aziende e per gli Enti del Servizio sanitario regionale di rinegoziare i contratti in essere e, in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, di procedere alla loro risoluzione unilaterale, e rimettendo le altre questioni oggetto del superiore parere alla successiva fase di nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale;

RITENUTO di apprezzare il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 383/2022 reso nell'adunanza di sezione del 5 luglio 2022, in materia di trattamento economico del direttore sanitario e amministrativo delle Aziende del S.S.R., e, per l'effetto, modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 7 settembre 2021 limitatamente alla parte in cui introduce l'obbligo per le Aziende e per gli Enti del Servizio sanitario regionale di rinegoziare i contratti in essere e, in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, di procedere alla loro risoluzione unilaterale;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota prot. n. 4123 del 6 settembre 2022 dell'Assessore regionale per la salute, costituente allegato alla presente deliberazione, di apprezzare il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 383/2022 reso nell'adunanza di sezione del 5 luglio 2022, in materia di trattamento economico del direttore sanitario e amministrativo delle Aziende del S.S.R., e, per l'effetto, modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 7 settembre 2021 limitatamente alla parte in cui introduce l'obbligo per le Aziende e per gli Enti del Servizio sanitario regionale di rinegoziare i contratti in essere e, in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, di procedere alla loro risoluzione unilaterale.

Il Segretario

GV/

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI



*L'Assessore per la Salute
della Regione Siciliana*

Prot. n. 4223/646.

Palermo, 06 SET. 2022

PRESIDENZA DELLA REGIONE

- Segreteria di Giunta
- Ufficio di gabinetto

SEDE

Oggetto: apprezzamento del parere del C.G.A. n. 383/2022 reso nell'Adunanza di sezione del 5 luglio 2022 in materia di trattamento economico del direttore sanitario e amministrativo delle Aziende del SSR.

Si trasmette per l'inserimento all'ordine del giorno della Giunta di Governo, la presente proposta di deliberazione, concernente l'apprezzamento del parere n. 383/2022 reso dal CGA nell'Adunanza di sezione del 5 luglio 2022 in materia di trattamento economico del direttore sanitario e amministrativo delle Aziende del SSR.

1. In tale sede, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana era stato chiamato a esprimersi in merito a quanto previsto dalla Giunta di Governo regionale con deliberazione n. 348 del 7 settembre 2021 che, in relazione al trattamento economico da riconoscere al direttore sanitario e amministrativo di Aziende del SSR, ha previsto, anzitutto, che tale trattamento economico complessivo del direttore sanitario e del direttore amministrativo *«non potrà essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, come definito dalla contrattazione integrativa aziendale, rispettivamente, per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa; ai fini del raffronto, per trattamento economico complessivo deve intendersi quello comprensivo della quota integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i.; è fatto obbligo alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale di rinegoziare i contratti in essere e, in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, di procedere alla loro risoluzione unilaterale ai sensi del comma 3-bis dell'art 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, la cui vigenza è fatta salva dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28.»*

Su tale statuizione, per l'appunto, erano state sollevate da talune Aziende alcune perplessità, anzitutto, in ordine alla prevista rinegoziazione dei contratti in essere, posto che, essendo i contratti in corso di validità, la deliberazione della Giunta regionale, non potrebbe incidere su posizioni soggettivamente già acquisite che, in quanto tali, sarebbero modificabili soltanto nelle forme e nei modi disciplinati dal codice civile. È stato rilevato, in particolare, che il direttore

generale dell'Azienda non potrebbe unilateralmente risolvere i contratti individuali già sottoscritti in assenza di un accordo sulla proposta di rinegoziazione, in ragione della natura privatistica del contratto che interviene tra l'Azienda e il direttore amministrativo o sanitario.

2. Il Supremo Consesso, con il parere in oggetto, in ordine alla prima questione sottoposta al Suo autorevole giudizio, ha preliminarmente rilevato che l'obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere alla rinegoziazione e alla risoluzione dei contratti di lavoro che superino tetti normativamente determinati – di cui trattasi –, previsto dal comma 3-bis dell'art 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 (la cui vigenza è stata fatta salva dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 per il triennio 2017-2019), costituisce una misura normativamente legittimata (anche per il suo carattere di eccezionalità) esclusivamente dal fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati per il periodo preso in considerazione dalla norma stessa.

Proprio per tale ragione, secondo il C.G.A., il ricorso alla rinegoziazione o all'eventuale risoluzione dei contratti in essere, costituiscono strumenti volti a garantire l'effettività delle misure di razionalizzazione della spesa per il periodo temporale predeterminato dalle medesime norme, sicché *«in mancanza di un ulteriore intervento legislativo, è da escludersi, pertanto, un'ulteriore ultrattività delle disposizioni in parola, tenuto, altresì, conto che la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto medesimo, da inserire nel contratto di lavoro da sottoscrivere con le figure professionali in argomento, è stata demandata alle regioni (art. 3-bis, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992).»*

3. In ragione di quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler sottoporre alla prima seduta utile della Giunta regionale la proposta in oggetto, al fine di acquisire l'apprezzamento dell'Organo di governo sul parere, per come reso dal C.G.A., e per l'effetto modificare la deliberazione n. 348 del 7 settembre 2021 limitatamente alla parte in cui introduce l'obbligo per le Aziende e per gli Enti del Servizio sanitario regionale di rinegoziare i contratti in essere e, in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, di procedere alla loro risoluzione unilaterale, rimettendo le altre questioni oggetto del medesimo parere alla successiva fase di nomina dei direttori generali delle Aziende del S.S.R., così da rivalutare il trattamento economico complessivo di tutte le tre funzioni apicali in linea con le disposizioni vigenti.

